

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI

L'anno 2014 (duemilaquattordici il giorno ____ (____) del mese di _____, presso la sede del Comune di _____ viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

1) Il Comune di Albonese in persona del Sindaco pro tempore, _____ domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____

2) Il Comune di Parona in persona del Sindaco pro tempore, _____ domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____

PREMESSO

che l'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, e il D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012 e dall'art. 1 comma 305 della Legge di stabilità 24.12.2012, n. 228 impongono ai Comuni l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO

che la normativa vigente ha disciplinato le modalità ed i termini assegnati agli Enti locali per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, stabilendo che:

- I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012.

- Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;

EVIDENZIATO CHE

- i Comuni sopra elencati e aderenti alla presente convenzione intendono esercitare in forma associata, mediante convenzione, la funzione fondamentale *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,*

- la gestione associata di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa nazionale, è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3;

- detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di disciplina delle convenzioni;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

I Comuni di Parona e Albonese (di seguito anche Comuni o Enti convenzionati), come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e gestire in forma associata la funzione fondamentale *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”* (di seguito, per brevità, “funzione”) come individuata dall’articolo 14, comma 27, lettera g) del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

Articolo 3

Finalità

La gestione associata della “funzione” è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare e/o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 4

Funzione gestita in forma associata

La funzione gestita in forma associata è quella afferente la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4 della Costituzione e fatta salva la progettazione, la gestione e la erogazione dei servizi da parte degli Ambiti territoriali sociali di cui i Comuni convenzionati fanno parte *ex lege*.

Tutti i servizi, le attività ed i procedimenti amministrativi afferenti la funzione dovranno essere garantiti ed espletati sull’intero territorio comunale dei Comuni convenzionati.

Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile in materia da parte degli Enti convenzionati.

Articolo 5

Comune Capofila

Il Comune di Parona assume il ruolo di Capofila della presente convenzione.

Il Comune Capofila, in particolare e fermo restando quanto prescritto in altri articoli della presente convenzione:

- cura gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla presente convenzione;
- può presentare richieste/istanze di contributo (resta inteso che ciascun Comune può presentare richieste/istanze in modo autonomo laddove espressamente previsto).

Per l’espletamento di tali attività, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici e dei responsabili individuati all’interno di ciascun ente convenzionato .

Articolo 6

Disciplina della funzione – Organizzazione uffici e servizi

Al fine di garantire la funzionalità e l’uniformità sull’intero ambito territoriale, i Comuni convenzionati disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti e/o accordi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 7

Strumenti di consultazione tra i Comuni convenzionati – Conferenza dei Sindaci

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci e gli Assessori delegati competenti per materia che opereranno, in accordo con i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi delle finalità di cui all' articolo 3 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati,.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art.2;b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni ed il relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 3;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 8

Responsabili/Referente

Il coordinamento operativo e la gestione della funzione sono affidati ad un organo tecnico, costituito dai Responsabili individuati all'interno di ciascun Ente convenzionato, coordinati dal Responsabile, incaricato di p.o., del Comune capofila o da altro Responsabile individuato in sede di Conferenza dei Sindaci, il quale svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni convenzionati.

Il Referente, con il supporto dell'organo tecnico:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei Comuni associati;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata della funzione;
- d) elabora un documento sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economico-finanziari della funzione gestita in forma associata;
- e) sulla base degli indirizzi dettati in sede di Conferenza dei Sindaci, gestisce i rapporti con altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Ambiti, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Referente, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare, oltre che dai Responsabili, anche dai dipendenti dei Comuni convenzionati, potendo convocarli periodicamente per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Articolo 9

Uffici comuni

Al fine della gestione in forma associata oggetto della presente convenzione, può essere costituito un ufficio comune, ex articolo 30, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Risorse per la gestione associata – Rapporti finanziari

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni convenzionati, sulla base degli accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, che regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti e le quote annuali a carico di ciascuno di essi.

La Conferenza dei Sindaci, a tal fine, stabilisce annualmente e in ogni caso in tempo utile per la relativa allocazione nei bilanci dei Comuni convenzionati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 11

Risorse umane, mezzi e attrezzature

Gli Enti stipulanti si impegnano a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Referente e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci.

Tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla gestione finanziaria del personale sono rimandati agli atti attuativi di cui al precedente art 6;

Articolo 12

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione, conformemente al disposto di cui all'articolo 14, comma 31-*bis* del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., è pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipulazione della stessa.

Alla scadenza della presente convenzione, i Comuni convenzionati potranno procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni o a condizioni diverse.

Articolo 13

Modifiche alla convenzione

La presente convenzione può essere modificata e/o integrata secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 14

Ammissione di nuovi Comuni o Enti

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. L'istanza di ammissione è preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 15

Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

È facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare al Sindaco del Comune Capofila almeno 90 (novanta) giorni prima dell'esercizio del diritto di recesso e previo ripiano di eventuali partite debitorie a carico. La comunicazione di recesso deve essere tempestivamente sottoposta all'esame della Conferenza dei Sindaci.

L'Amministrazione recedente non può vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla gestione associata.

È in ogni caso sempre ammessa la risoluzione consensuale del vincolo associativo.

La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire nel caso in cui tutti gli enti stipulanti costituiscano tra loro una unione di comuni per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 16

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 17**Registrazione**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Articolo 18**Disposizioni finali – Rinvio**

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si rinvia alle norme in materia

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di